



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PER I MINORENNI**

TRIBUNALE PER I MINORENNI

CATANIA

Prot. n. 337

Catania, 23/03/2022

Ai Sigg.ri Questori di Catania
Siracusa
Ragusa

Ai Sigg.ri Comandanti Provinciali dei Carabinieri di Catania
Siracusa
Ragusa

Ai Sigg.ri Comandanti Provinciali della G.d.F. di Catania
Siracusa
Ragusa

Ai Sigg.ri Sindaci di tutti i Comuni del Distretto

E p.c. Ai Signori Prefetti di
Catania
Siracusa
Ragusa

Oggetto: Emergenza Ucraina- gestione minori profughi in arrivo nel distretto di Catania

Attese le condizioni emergenziali venutesi a creare in Ucraina, connesse allo stato di guerra, si registrano flussi di ingresso in Italia di cittadini ucraini in cerca di rifugio.

Alcune persone viaggiano con i figli minori al seguito ovvero accompagnano minori, privi di genitori, in qualità di parenti, conoscenti, operatori o enti del privato sociale cui i genitori li hanno fortuitamente affidati per aiutarli a lasciare il paese.

Atteso che gli uffici di polizia del territorio sono già attivi e coinvolti negli accertamenti delle situazioni coinvolgenti i minori provenienti dall'Ucraina, in costante raccordo con questa Procura per i Minorenni stante il divenire degli eventi, si richiama, al fine di avviare una prassi uniforme nel distretto, la normativa applicabile onde garantire puntuale tutela e valida rappresentanza legale in Italia in favore dei minori ucraini ivi giunti senza genitori.

Per i **minori accompagnati da almeno un genitore**, atteso quanto previsto dal Consiglio di Europa n. 2022/383 del 4.03.2022 in relazione alla regolarità del soggiorno del genitore e del minore, **non occorre** alcuna segnalazione alla A.G. Minorile, non ravvisandosi l'esigenza di attivare alcun procedimento da parte della autorità giudiziaria (stante l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva, anche ai sensi dell'art. 317 c.c., dall'unico genitore presente sul territorio nazionale, in condizioni di impedimento o lontananza dell'altro).

Nel caso, invece, di **minori che raggiungono il territorio italiano senza genitori**, costoro vanno considerati con **“Minori stranieri non Accompagnati”**, in favore dei quali occorre attivare le procedure previste dalla D.lvo n. 142/15 e L.n. 47/2017; l'assenza del genitore esercente la responsabilità genitoriale rende, di fatto, il minore privo di valida rappresentanza legale sul territorio (condizione pregiudizievole ove si rendano necessari interventi sanitari, vaccinazioni ovvero per potenziali condizioni di minorata difesa)

A titolo esemplificativo, devono essere considerati minori stranieri non accompagnati:

- i minori accompagnati da parenti;
- i minori accompagnati da conoscenti incaricati dai genitori;
- i minori affidati a enti o associazioni, per il loro collocamento in Italia presso strutture comunitarie o presso famiglie che si sono dette disponibili all'accoglienza.

Occorre, pertanto, procedere ad immediata segnalazione – diretta alla Procura per i Minorenni di Catania (mail:civile.procmin.catania@giustiziacert.it) avendo cura di evidenziare:

- generalità del minore e dei genitori;
- identità degli eventuali accompagnatori;
- presenza di parenti in Italia;
- luogo e modalità di accoglienza.


Il minore verrà, all'atto del rintraccio da parte della Autorità di P.S. ovvero del SS, collocato formalmente in accoglienza ex artt. 19 D.Lvo 142/2015 in luogo sicuro (presso il soggetto che lo accompagna, ove non sussistano ragioni ostative).

La Procura avvierà tempestivamente la procedura nell'interesse del minore richiedendo al Tribunale per i Minorenni la nomina di un tutore (che potrà eventualmente anche convergere nella persona del parente) e la ratifica delle condizioni di accoglienza previa verifica della adeguatezza delle stesse, in relazione al benessere del minore, a cura del SS..

Si rappresenta la necessità di segnalare anche la presenza dei minori già accolti presso famiglie con finalità solidaristiche, per contatti/conoscenza diretta dei parenti ovvero tramite enti intermediari o associazioni, ciò al fine di non incorrere nella violazione di quanto disposto dall'art. 9, comma quarto L. 184/83 ed evitare possibili aggiramenti della disciplina sull'affidamento e sulla adozione di cui alla citata legge. Anche per tali collocamenti si provvederà alla nomina di tutore richiedendo ai comuni di predisporre un progetto di accoglienza per la successiva ratifica ex. artt. 18, 19 D.Lvo 142/15, fermo restando il collocamento in atto.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione, rimanendo a disposizione per chiarimenti e migliori adeguamenti nel divenire della situazione emergenziale.

Il Procuratore per i Minorenni
dott.ssa Carla Santolano f.f.



Il Presidente del Tribunale per i Minorenni
dott. Roberto Di Bella

